

“ASSOCIAZIONE CULTURALE
Art Senal”

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata “Associazione Art Senal” in sigla “A63”.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Firenze.

ART. 3

L'Associazione, senza alcun fine di lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei propri associati, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali dei suoi aderenti, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione e lo sviluppo della personalità umana e l'integrazione sociale degli individui.

L'Associazione si propone -nello specifico- di favorire la diffusione delle arti applicate ed intende costituirsi come un centro vitale di scambi interculturali ed interdisciplinari volti all'approfondimento ed alla divulgazione di quelle opere che sono espressione creativa dell'individuo.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione, che si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui al I° e II° comma dell'art.6 L.R. Toscana n. 42/2002, potrà tra l'altro svolgere attività di:

- F) organizzazione di eventi, rappresentazioni e manifestazioni a carattere culturale di vario genere;
- G) realizzazione di studi e ricerche oltre ad attività di formazione nei settori trattati;

- H) fungere da centro di riferimento e di accoglienza per artisti, autori e per tutti coloro che intendono promuovere e sviluppare le arti nella più estesa accezione di tale termine;
- I) realizzazione di iniziative volte alla diffusione ed alla tutela dell'attività svolta dall'Associazione, anche attraverso scambi con altre organizzazioni o enti pubblici o privati;
- J) realizzazione di iniziative a carattere commerciale purché strumentali all'attività principale ed a condizione che siano svolte in via marginale.

Potranno, infine, a mero titolo strumentale e complementare, essere organizzate e gestite attività ed iniziative in campo editoriale per mezzo di pubblicazioni o audiovisivi.

L'Associazione potrà affiliarsi ad enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro ed esercitino attività analoghe a quelle dell'Associazione medesima e ne condividano l'orientamento e le finalità.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e/o utili dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 4

L'Associazione non ha finalità di lucro. Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà ricevere contributi a fondo perduto di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche che da enti.

Il patrimonio è quindi costituito dalle risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi associativi (di iscrizione e annuali);
- b) eventuali erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati

- al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) proventi derivanti da prestazioni di servizi, nel rispetto delle attività istituzionali, anche convenzionate, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiarie, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) da ogni altra eventuale entrata derivante da attività compatibili con le finalità di promozione sociale;
 - h) dalle rendite del patrimonio.

ART. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, una relazione sulle attività svolte ed il bilancio preventivo, che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio, comunque acquisito, non possono, in nessun caso, essere distribuite ai soci, né direttamente né indirettamente e dovranno essere reinvestite a favore delle attività istituzionali.

ASSOCIATI

ART. 6

Possono assumere la qualità di associato le persone fisiche o gli enti in genere che, condividendo gli scopi dell'Associazione, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo su domanda e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio stesso.

Gli associati si dividono in fondatori, ordinari e sostenitori. A tutti competono medesimi diritti e doveri.

Il Consiglio Direttivo può attribuire il titolo di associato onorario a personalità che si siano distinte nei settori in cui opera l'Associazione.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, la quota è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa. E' esclusa ogni partecipazione a titolo temporaneo.

ART. 7

Tutti gli associati, ad esclusione degli onorari, sono tenuti al versamento, a fondo perduto, della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Agli associati non può essere attribuito alcun dividendo né altre utilità in natura, neppure nell'ipotesi di recesso o di scioglimento dell'Associazione.

ART. 8

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni, per morosità di oltre quattro mesi del versamento della quota associativa e per incompatibilità dichiarata dall'Assemblea dopo aver sentito l'interessato.

ASSEMBLEA

ART. 9

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Tra le sue competenze vi è, oltre alle modifiche al presente statuto ed a quanto previsto dall'articolo 15, l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e ogni altro argomento previsto dallo statuto o eventualmente sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, mediante comunicazione scritta o con altra formalità atta a rendere nota a ciascun associato la convocazione stessa, con un preavviso di giorni quindici.

L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta due amministratori o un quinto dei soci.

Ogni associato, potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, mediante delega scritta; tuttavia ogni intervenuto non potrà

essere portatore di più di due deleghe.

ART. 10

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 21 c.c. l'assemblea viene dichiarata valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea viene ritenuta valida con qualunque numero di soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie dell'Associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente o da altro associato scelto dall'assemblea stessa; delle deliberazioni sarà redatto verbale dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART. 11

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea a scrutinio palese, salvo diversa delibera unanime.

Il Consiglio è composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati di cui almeno due fondatori; al proprio interno verranno nominati rispettivamente il Presidente, Il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

I componenti durano in carica un triennio, sono rieleggibili e non ricevono alcun compenso per la loro carica.

ART. 12

Il Consiglio viene riunito periodicamente dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che si renderà necessario od opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della

maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni sarà redatto apposito verbale a cura del segretario.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al fine dell'attuazione degli scopi statutari.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed ha la firma sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 14

La corretta amministrazione è controllata da un Collegio dei Revisori, ove il numero degli associati divenga superiore a cinquecento, composto da tre membri anche non associati, eletti per un triennio dall'Assemblea e rieleggibili.

Il Collegio dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, l'esercizio dell'attività nel rispetto delle vigenti leggi, redigere una relazione al bilancio e potrà procedere ad atti di ispezione e controllo.

SCIoglimento

ART. 15

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla Legge, per delibera dell'Assemblea degli associati quando venga assunta a maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo, dedotte le passività, che deve essere devoluto in prima istanza ad altra iniziativa analoga operante nel settore della cultura, e poi eventualmente ad altro ente; in ogni caso per fine di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze assembleari richieste, per almeno tre convocazioni consecutive, potrà decidere il Presidente del Tribunale di Firenze, al quale il Presidente dell'Associazione, o chi ne fa le veci, dovrà rivolgere espressa istanza.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia stabilite dal Codice Civile e dalle leggi speciali.